

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SK.2013.43

Sentenza del 10 aprile 2014

Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Giuseppe Muschietti,
Presidente,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale
Stefano Herold,

contro

A., patrocinata dal difensore d'ufficio avv. Sandra
Xavier,

Oggetto

Rapina

Considerato che:

- con scritto del 10 ottobre 2013 la qui imputata, per il tramite del suo difensore, ha chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) che si proceda nei suoi confronti con rito abbreviato ai sensi degli art. 358 e segg. CPP;
- ciò posto, in data 22 ottobre 2013 il MPC ha deciso sull'attuazione della procedura abbreviata, accogliendo la richiesta di A.;
- il 6 dicembre 2013 il MPC ha comunicato all'imputata l'atto d'accusa ex art. 360 CPP, assegnandole un termine per determinarsi in merito;
- l'atto di accusa del 6 dicembre 2013 recita in particolare quanto segue:

**"Atto d'accusa (procedura abbreviata)
Art. 360 CPP**

[omissis]

1. Fatti contestati (art. 360 cpv. 1 lett. a CPP in combinazione con l'art. 325 cpv. 1 lett. f CPP)

Rapina (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP)

per avere commesso un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, e meglio:

per avere, il 30 luglio 2013, a Stabio, in correatà con B., C., D. ed E., agendo quale autista in conformità al ruolo attribuitogli nell'ambito del piano criminale precedentemente concordato, commesso, a danno della società F. Sagl, un furto, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto sottraendo al fine di appropriarsene cose mobili altrui (refurtiva costituita da denaro contante per un importo di EUR 1'634.30 e CHF 2400.--, 22 stecche e 10 pacchetti di sigarette per un valore di CHF 1'802.--, 9 accendini e un mazzo di chiavi), usando B. e C. violenza contro G., socio e gerente della predetta società presente in quel momento nel locale adibito a negozio annesso al distributore di benzina, rispettivamente minacciandolo di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale e rendendolo incapace di opporre resistenza, e precisamente:

- essendo l'obiettivo stato scelto in base ad informazioni ricevute, circa 15/20 giorni prima della rapina, da C. da parte di una terza persona allo stato rimasta sconosciuta, secon-

do cui il gerente del distributore di benzina F. Sagl a Stabio deteneva nel locale adibito a negozio un'ingente somma di denaro contante (circostanza rivelatasi vera) nell'ordine di 150'000.--/200'000.-- in Franchi Svizzeri ed Euro;

- avendo dapprima B. tentato di "vendere" l'informazione sull'ingente somma di denaro contante presente nel distributore di benzina a Stabio, ad H., esponente di un'organizzazione criminale di stampo 'ndranghetistico operante nel Nord Italia, in cambio di una percentuale (almeno il 20%) sul provento della rapina;
- avendo C., B. e D. effettuato più sopralluoghi sull'obiettivo della rapina e deciso, in base alle informazioni raccolte, di non utilizzare armi per commettere la rapina, essendo sufficiente, per sopraffare il gerente del distributore di benzina, l'uso della sola forza fisica;
- una quindicina di giorni prima della rapina C. (il suo compagno) avendole indicato l'obiettivo della rapina passandogli insieme davanti in automobile;
- il 28 luglio 2013 avendo ella aderito alla decisione di C. e di B. di commettere la rapina ai danni del distributore di benzina F. Sagl a Stabio ed offerto il proprio aiuto a tale fine, sapendo che "si aggredisce una persona quando si fa una rapina"; ciò per procacciarsi del denaro che le serviva per aprire un'attività di grossista per parrucchieri in Italia e per la quale non aveva a quel momento ottenuto il finanziamento richiesto di EUR 30'000.--;
- il 29 luglio 2013 essendosi recata, con il veicolo marca Nissan Micra con targhe 1 a lei in uso (ma intestato a suo padre I.), a Locarno, presso il domicilio di E. (madre di C.) e di B. (compagno di E.); ciò previo accordo con C., che si è parimenti recato a Locarno dalla madre con il veicolo marca Opel Corsa con targhe 2 a lui in uso (ma intestato al padre J.), sapendo che il motivo per cui si recavano a Locarno con i due veicoli era che servivano per commettere la rapina al distributore F. Sagl a Stabio il giorno seguente;
- il 29 luglio 2013, nell'appartamento di E. e di B., venendo informata da C. che anche D., pure presente nell'appartamento, partecipava alla rapina al distributore F. Sagl di Stabio, nonché chiedendo successivamente ad E. di accompagnare i rispettivi compagni e D. (con ciò intendendo a fare la rapina, di cui E. era già informata) e ricevendo da quest'ultima risposta positiva;
- nella notte fra li 29 e il 30 luglio 2013 avendo dormito nell'appartamento di E. e B. a Locarno, unitamente a C. e D., ciò con il fine di partire tutti insieme per recarsi a Stabio l'indomani per commettere la rapina;
- il 30 luglio 2013, previa coordinazione, mettendo a disposizione il veicolo marca Nissan Micra con targhe 1 e, in partenza da Locarno verso le ore 04:30, accompagnando (in questa fase quale passeggera del veicolo) C. e D. a Stabio per commettere la rapina al distributore F. Sagl a Stabio; ciò in accordo con B. che procedeva sull'obiettivo della rapina a Stabio unitamente ad E. (in questa fase quale passeggera) con il veicolo Opel Corsa con targhe 2;
- il 30 luglio 2013, dopo essere giunti a Stabio verso le ore 05:30 ed essersi messa al volante del veicolo marca Nissan Micra con targhe 1, facendo scendere separatamente

dapprima D. e poi C. nelle vicinanze del distributore di benzina F. Sagl; ciò in coordinazione con E., che a Stabio si era messa a sua volta al volante del veicolo marca Opel Corsa con targhe 2 e che faceva scendere in altra posizione nella vicinanze dell'obiettivo della rapina B.;

- *il 30 luglio 2013, a Stabio, verso le ore 06:25, guadagnando B. e C., muniti di guanti e di passamontagna, l'interno del distributore di benzina F. Sagl, senza essere visti dal gerente G. che era uscito per spostare come da sua abitudine il proprio veicolo Mazda MX5 posto dinnanzi all'entrata del negozio, ciò grazie alle informazioni sui movimenti quest'ultimo segnalati telefonicamente da D. che fungeva da "palo", avendo in seguito B. e C. aggredito G., colpendolo al viso e gettandolo a terra in quanto tentava di difendersi, tappandogli la bocca in quanto gridava "aiuto" con del nastro adesivo, immobilizzandogli mani e piedi con del nastro adesivo, successivamente slegandogli i piedi per permettergli di spostarsi autonomamente verso la cassaforte murata che si trovava nel retro del negozio e costringendolo ad aprirla digitando la combinazione, minacciandolo più volte dicendogli di dar loro i soldi e di aprire la cassaforte altrimenti lo avrebbero ucciso, cagionandogli quanto descritto nel certificato medico e nella lettera del Pronto Soccorso dell'Ospedale regionale di Mendrisio del 30 luglio 2013, immobilizzandolo nuovamente con del nastro adesivo e buttandogli sul volto una giacca a vento trovata nel locale prima di fuggire (in questa fase) a bordo della sua auto Mazda MX5;*
- *il 30 luglio 2013, a Stabio, in un parcheggio nelle vicinanze dell'obiettivo della rapina, attendendo, come pianificato, a bordo del veicolo marca Nissan Micra con targhe 1, unitamente ad E. che era a bordo del veicolo Opel Corsa con targhe 2, una chiamata telefonica da parte dei correi che stavano commettendo materialmente la rapina;*
- *il 30 luglio 2013 a Stabio, dopo aver preso a bordo E., con il veicolo marca Nissan Micra con targhe 1 facendo due "passaggi" davanti al distributore F. Sagl, il primo verso le ore 06:30 e il secondo poco prima delle ore 07:00, per verificare la situazione e rientrando sul parcheggio concordato;*
- *il 30 luglio 2013 a Stabio, attorno alle ore 07:00, ricevuta una chiamata telefonica da parte di C., preparandosi alla fuga e dicendo ad E. di salire sul veicolo marca Opel Corsa con targhe 2 per essere pronta a partire;*
- *il 30 luglio 2013 a Stabio, trasportando C., con il veicolo Mazda MX5 di G., B. fino al parcheggio in cui ella ed E. stazionavano con i veicoli Nissan Micra con targhe 1 e Opel Corsa con targhe 2, prima di ripartire C. con la Mazda MX 5 per andare a recuperare D. che aveva a sua volta abbandonato il luogo della rapina a piedi;*
- *il 30 luglio 2013 a Stabio, prendendo a bordo del veicolo marca Nissan Micra con targhe 1 B., il quale caricava nel veicolo la refurtiva e si metteva al posto di guida;*
- *il 30 luglio 2013 a Stabio, poco dopo le ore 07:00, venendo arrestata dalla Polizia Cantonale, unitamente a tutti gli altri partecipanti alla rapina;*
- *la refurtiva essendo integralmente recuperata e restituita in data 23 agosto 2013 rispettivamente 16 ottobre 2013 alla società F. Sagl per il tramite di G.*

[omissis]

7. Entità della pena (art. 360 cpv. 1 lett. b e d CPP)

7.1. A. è riconosciuta autore colpevole di:
rapina (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP).

7.2. A. è condannata alla pena detentiva di 20 mesi.

È computata nella pena la detenzione sofferta (art. 51 CP, art. 236 CPP).

L'esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CP).

7.3. L'esecuzione compete al Canton Ticino (art. 74 LOAP).

[omissis]

10. Conseguenze in materia di spese e indennità (art. 360 cpv. 1 lett. g CPP)

A. è condannata al pagamento delle spese procedurali per un importo complessivo di CHF 2'050.--, di cui CHF 1'700.-- quali emolumenti e CHF 350.-- quali disborsi.

[omissis]"

- in data 6 dicembre 2013 A. ha accettato l'atto di accusa così come proposto dal pubblico ministero, firmando di proprio pugno la dichiarazione di accettazione ex art. 360 cpv. 2 CPP che recita: "Accetto irrevocabilmente l'atto d'accusa del 6 dicembre 2013 nell'ambito della procedura abbreviata e rinuncio esplicitamente ai mezzi di ricorso";
- l'atto d'accusa datato 6 dicembre 2013 essendo stato accettato dalle parti, in applicazione dei combinati art. 360 cpv. 4 e art. 19 cpv. 2 lett. b CPP nonché art. 35 cpv. 1 e 36 cpv. 2 LOAP, in data 19 dicembre 2013 il pubblico ministero lo ha trasmesso con il fascicolo alla Corte penale del Tribunale penale federale, postulando che essa statuisca nella composizione monocratica;
- il 20 dicembre 2013 la scrivente Corte penale ha ricevuto l'atto d'accusa in questione;
- il medesimo giorno il Presidente della Corte adita ne ha disposto la composizione monocratica, comunicandola alle parti;

- la pena detentiva proposta dal MPC è inferiore a cinque anni, così come richiesto nell'art. 358 cpv. 2 CPP;
- l'atto di accusa rispecchia i requisiti dell'art. 360 cpv. 1 CPP;
- la direzione della procedura ha di seguito staccato le citazioni di rito nonché disposto l'acquisizione degli estratti dei casellari giudiziari italiano ed elvetico;
- in applicazione dell'art. 361 cpv. 1 CPP, in data odierna la Corte penale del Tribunale penale federale ha svolto il pubblico dibattimento alla presenza delle parti;
- come disposto nell'art. 361 cpv. 4 CPP, la Corte non ha esperito alcuna procedura probatoria;
- in casu, la procedura abbreviata risulta conforme al diritto e opportuna, segnatamente nell'ottica dell'economia procedurale;
- interrogata nel quadro dell'odierno dibattimento, l'imputata ha ammesso i fatti in misura concordante con gli atti di causa, come richiesto dall'art. 361 cpv. 2 CPP;
- con riferimento all'adeguatezza della sanzione proposta, il tribunale verifica se la pena impartita è adeguata alla luce degli art. 47 e segg. CP, le pene richieste dovendo in effetti, giusta l'art. 362 cpv. 1 lett. c CPP, ossequiare le normative relative alla commisurazione della pena;
- in casu, le sanzioni proposte con l'atto di accusa in parola sono adeguate alla gravità dell'infrazione e tengono parimenti in considerazione il ruolo rivestito da A. nel quadro della fattispecie dedotta in accusa;
- gli estratti aggiornati dei casellari giudiziari svizzero e italiano relativi all'imputata non contengono alcuna menzione oltre a quelle relative alla procedura pendente dinnanzi a questa Corte;
- come evidenziato supra, le condizioni per l'applicazione della procedura abbreviata sono di riflesso adempite, come sono pure rispettati i presupposti di cui agli art. 358 e segg. CPP;
- le fattispecie penali e le sanzioni figuranti nell'atto d'accusa vengono di seguito recepite nella sentenza (art. 362 cpv. 2 CPP);

- in applicazione dell'art. 74 LOAP, l'esecuzione viene affidata alle autorità del Cantone Ticino;
- il Tribunale decide liberamente sulle ulteriori conseguenze giuridiche, tra cui i costi procedurali ed eventuali indennizzi (art. 362 cpv. 2 CPP e contrario in relazione con l'art. 424 cpv. 1 CPP);
- che, nel caso in esame, le spese elencate nell'atto di accusa paiono conformi agli art. 1 e segg. RSPPF;
- gli emolumenti nella presente procedura di primo grado vengono fissati in fr. 450.- (art. 5 e 7 lett. a RSPPF);
- la retribuzione del difensore d'ufficio si cifra in fr. 14'850.50, così come alla nota d'onorario prodotta dall'avv. Sandra Xavier;
- in occasione dei pubblici dibattimenti, alle parti è stato rammentato che, tramite la loro accettazione dell'atto d'accusa, esse rinunciano sia allo svolgimento della procedura ordinaria sia all'interposizione di eventuali rimedi giuridici;
- pertanto nulla osta a che la Corte adita possa recepire l'atto di accusa ai sensi dell'art. 362 cpv. 2 CPP.

Il Presidente pronuncia:

1. A. è riconosciuta autrice colpevole di:

Rapina (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP).

2. A. è condannata alla pena detentiva di 20 mesi, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 130 giorni.

L'esecuzione è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di 2 anni (art. 42 segg. CP).

3. A. è condannata al pagamento delle spese procedurali, per complessivi fr. 2'500.-.

4. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Sandra Xavier è fissata in fr. 14'850.50 (IVA inclusa), a carico della Confederazione.

A. è condannata al rimborso alla Confederazione di fr. 14'850.50, non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno.

5. Il Cantone Ticino è designato quale Cantone d'esecuzione.

Il Presidente notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica e la motiva per sommi capi.

La motivazione scritta completa della sentenza è consegnata seduta stante brevi manu a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold
- Avv. Sandra Xavier (per sé e per A.)

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

Il Presidente

La Cancelliera

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere, in applicazione per analogia dell'art. 362 cpv. 5 CPP, soltanto di non avere accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.